



N. 239/EL-343/246/2017-PR

Ministero della Transizione Ecologica

**DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI**

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTA l'istanza prot. n. TRISPACS/P20140014646 del 30 dicembre 2014 (prot. MiSE n. 0000849 del 16 gennaio 2015), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora entrambi Ministero della transizione ecologica) e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto, in nome e per conto di Terna S.p.A., il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della Stazione Elettrica (S.E.) di smistamento "Collesalveti" e dei relativi raccordi alla Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN), in Comune di Collesalveti (LI), con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalla nuova Stazione Elettrica e dalla strada di accesso, nonché del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente



impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell'articolo 52-*quater* del citato D.P.R. n. 327/2001;

- la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO che l'intervento oggetto della citata istanza scaturisce dalla necessità di aumentare l'affidabilità della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale, nonché di far fronte alle crescenti richieste di energia connesse all'ampio sviluppo residenziale e industriale dell'area geografica interessata dall'opera;

VISTO il decreto n. 239/EL-343/246/2017 del 15 marzo 2017, con il quale è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle suddette opere e Terna Rete Italia è stata autorizzata alla costruzione e all'esercizio delle stesse;

VISTO, in particolare, il comma 5 dell'articolo 4 del suddetto decreto, con il quale è stabilito il termine di cinque (5) anni, a decorrere dal 15 marzo 2017, per la realizzazione delle suddette opere;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTA l'istanza n. TERNA/P20220009639 del 7 febbraio 2022, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., non essendo in grado di ultimare nel suddetto termine la costruzione delle opere autorizzate, ha chiesto al Ministero della Transizione Ecologica la proroga di tre (3) anni del termine medesimo e la proroga di due (2) anni della dichiarazione di pubblica utilità;

CONSIDERATO che, nella suddetta nota, la società Terna Rete Italia S.p.A. ha fatto presente che i lavori per la realizzazione delle opere sono ancora state terminati e le opere messe in esercizio a causa del prolungarsi delle attività di monitoraggio dei cedimenti del terreno come previste dal progetto esecutivo, che hanno richiesto tempistiche ben maggiori rispetto a quanto previsto, anche a causa del prolungarsi dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid;

CONSIDERATO che nella medesima nota la società istante ha comunicato che il raggiungimento delle prestazioni attese dal terreno in termini di consolidamento risulta requisito imprescindibile affinché il terreno di fondazione possa esser idoneo ad ospitare le strutture della Stazione costruenda;



CONSIDERATO che, per tali motivazioni, anche le attività di asservimento ed esproprio hanno subito un ritardo e non potranno essere ultimate entro il termine previsto del 15 marzo 2022;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 del dPR n. 327/2001, l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini per un periodo di tempo che non supera i due anni;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta;

DECRETA

Articolo 1

1. Il termine di 5 anni, fissato nel comma 5 dell'articolo 4 del decreto n. 239/EL-343/246/2017 del 15 marzo 2017 è prorogato di tre (3) anni.

2. E', altresì, prorogato di due anni il termine relativo all'efficacia della dichiarazione della pubblica utilità delle suddette opere, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
VICARIO
INFRASTRUTTURE E
SICUREZZA

(dott. Alessandro Serra)

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

(Arch. Gianluigi Nocco)